

ALCUNI ASPETTI DEL NUCLEARE CHE RIGUARDANO IL PIEMONTE

1. Impianti e depositi nucleari dell'Unione Europea CCR EURATOM di Ispra (VA)

Non si tratta di poca cosa: in Piemonte c'è il 79% del combustibile nucleare irraggiato con una radioattività di 24.400.000 GBq, mentre a Ispra(VA) c'è il 13% del combustibile con 4.271.000 GBq.

Il CCR Euratom di Ispra (VA) scarica nel Lago Maggiore i propri reflui liquidi radioattivi.

Il Lago Maggiore per circa metà è in Piemonte; non a caso il Comune di Belgirate (VCO) per il 2024 ha percepito euro 16.000 di compensazioni nucleari, mentre Lesa (NO) ne ha percepiti 38.000.

Il reattore ISPRA1 (Sogin) ha avuto il decreto di VIA per lo smantellamento nel 2023, il complesso INE ESSOR nel 2021.

Gli scarichi liquidi complessivi ufficialmente previsti nel Lago Maggiore, attraverso il rio Novellino, sono pari a 790.000 litri contenenti 515 miliardi di Bq di Trizio radioattivo, 122 milioni di Bq di Sr90, ecc.

Si deve rendere pubblico:

- **il piano a vita intera fino alla disattivazione di tutti gli impianti e depositi;**
- **i materiali radioattivi rilasciati in atmosfera e nel Lago Maggiore negli anni 2024 e 2025.**

2. Materiali radioattivi italiani giacenti all'estero

La ASNR (Autorità di Sicurezza Nucleare e Radioprotezione francese), il 18 dicembre 2025, ha pubblicato (**Allegato 1, riportato nel seguito**) la notizia che in data 24 ottobre 2025 vi è una richiesta di impegno per la preparazione di un nuovo accordo intergovernativo riguardante il trasporto e il trattamento del combustibile esaurito proveniente dai reattori italiani di proprietà di SOGIN, presentata da Orano e dal Ministro per l'Energia per **posticipare i termini stabiliti nell'accordo intergovernativo del 24 novembre 2006 al più tardi al 2040. La consegna del combustibile esaurito rimanente, corrispondente a circa 15 tonnellate di metalli pesanti, sarebbe subordinata al ritorno in Italia dei rifiuti derivanti dal combustibile italiano già trattato.** Il trattamento del combustibile rimanente da consegnare, così come quello del combustibile ancora stoccato in Francia, dovrebbe essere completato entro il 2055. I rifiuti radioattivi prodotti dal trattamento del combustibile italiano rimanente saranno spediti in Italia entro il 31 dicembre 2056. Tuttavia, l'ASNR ritiene che, visto lo stato di avanzamento del progetto italiano, e in particolare la necessità di selezionare un sito, e tenendo conto dell'esperienza francese sui tempi necessari per la costruzione di nuovi siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi a lunga vita, il calendario di messa in servizio indicato appaia irrealistico. Anche il destino del plutonio derivante dal riprocessamento del combustibile rimanente non è chiaramente definito. Le scadenze dell'accordo intergovernativo del 24 novembre 2006 sono state rispettate solo parzialmente, in particolare per quanto riguarda il ritorno in Italia dei rifiuti derivanti dal riprocessamento. Tuttavia, la nuova richiesta non offre alcuna garanzia aggiuntiva sul rispetto delle nuove scadenze annunciate, né per il ritorno dei rifiuti né per l'eventuale ritorno dell'uranio dal riprocessamento. **Si noti che le condizioni previste per la proroga dell'accordo includono un forte incentivo per la restituzione in Italia dei rifiuti radioattivi già prodotti, essendo tale restituzione una condizione per la ricezione e il ritrattamento del combustibile esaurito rimanente previsto dall'accordo iniziale. Questa disposizione relativa all'incentivo, che costituisce il nucleo dell'accordo di proroga previsto, è considerata appropriata.**

Si deve rendere pubblico lo Stato degli Accordi con la Francia ed il Regno Unito per i materiali radioattivi italiani attualmente giacenti a La Hague e a Sellafield.

3. Deposito internazionale per scorie e rifiuti a più alta radioattività

I rifiuti a più alta radioattività e a più lunga durata devono obbligatoriamente essere custoditi per molti millenni in un deposito di profondità, non ci sono evidenze che qualche stato europeo voglia prendersi i rifiuti di tutti gli altri stati, per cui ERDO, l'ente preposto a trovare un deposito di profondità a livello europeo, è praticamente fermo, salvo scrivere a proposito degli SMR evidenziando molte perplessità: *“che Il maggior numero e la distribuzione geografica dei reattori e/o delle centrali elettriche e/o dei siti coinvolti nell'implementazione degli SMR (reattori modulari di piccole dimensioni) introdurranno probabilmente nuove sfide logistiche per qualsiasi paese (tenendo presente che in alcuni casi gli SMR potrebbero essere utilizzati esclusivamente in un sistema di centrali elettriche che richiede lo stesso numero di siti dei reattori convenzionali, ma è improbabile che questo sia il caso per la maggior parte dei paesi). Analogamente, la maggiore distribuzione e la maggiore capacità di trasporto richieste a un'infrastruttura di trasporto di materiale radioattivo solleveranno preoccupazioni in materia di sicurezza e salvaguardia. Un vantaggio fondamentale degli SMR è la capacità di generare energia nucleare in aree non collegate alla rete elettrica senza la necessità di un ampio team di personale altamente qualificato. Tuttavia, maggiore è l'utilizzo di questi vantaggi da parte di un utente di SMR, maggiori saranno le preoccupazioni relative alla sicurezza delle unità SMR (e al relativo trasporto) e alla salvaguardia del materiale nucleare contenuto nei siti (e durante le relative spedizioni di trasporto)”*.

Si deve rendere pubblico cosa sta facendo il Governo italiano per trovare a livello europeo un deposito per i rifiuti a più alta radioattività e a più lunga durata.

4. Deposito Avogadro di Saluggia

Acquisizione del Deposito Avogadro da parte della Sogin e futuro utilizzo del deposito

Dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin 15 ottobre 2024

“Stiamo quindi valutando anche come ammodernare i depositi esistenti, essendo questi già costruiti in aree idonee alla gestione in sicurezza. Cito Avogadro di Saluggia, che è l'unico che ancora ha una presenza di piscina anche con barre. Il rientro in Italia dei rifiuti ad alta attività attualmente all'estero sarà messo in linea con tutte le strategie che vi ho appena indicato”.

<https://www.youtube.com/watch?v=VYBNDL-HXXs&t=1533s>

Sulla acquisizione attualmente in corso si è pronunciata la **CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO N. 8/SSRRCO/PASP/2026 18 febbraio 2026 (Allegato 2, riportato integralmente nelle pagine seguenti)**

Da pagine. 3 e 4

L'utilizzo di tale infrastruttura da parte di SOGIN avviene attualmente sulla base di un contratto di affitto di durata quinquennale, con scadenza nel 2028, che prevede un corrispettivo di circa 14,9 milioni, corrispondente ad un onere annuo di oltre 2,9 milioni.

Da pagina 10

Dall'altro lato, la società target dell'operazione (Deposito Avogadro S.p.A.), attualmente appartenente al gruppo Stellantis, è titolare della licenza di esercizio ai sensi del d.m. 25 novembre 2011 dell'unica piscina nucleare non in decommissioning, presente in Italia, in grado di conservare in sicurezza il combustibile nucleare irraggiato di SOGIN, proveniente dalle ex centrali nucleari di ENEL di Trino Vercellese (VC) e del Garigliano di Sessa Aurunca (CE), oggetto di successivo ritrasferimento per il riprocessamento presso altri impianti all'estero (in particolare in Francia, ai sensi dell'Accordo Intergovernativo di Lucca del 2006).

Trattasi quindi di una struttura funzionale alla gestione di un asset strategico nazionale, il combustibile, affidato alla cura di SOGIN, tra l'altro, dall'art. 1 della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003. La possibilità di utilizzo della piscina nucleare in discorso è stata finora assicurata a SOGIN da un contratto di servizi di immagazzinamento di combustibile nucleare irraggiato e relativa gestione, intercorrente con la società Avogadro con una durata quinquennale e scadenza al 2028. Secondo quanto rappresentato nella documentazione allegata al decreto, l'unicità della piscina di Deposito Avogadro è dovuta alla dismissione di quelle delle centrali (Trino e Garigliano) di provenienza del combustibile ivi allocato, dismissione necessaria all'avanzamento delle attività di

smantellamento delle ex centrali; di fatto l'allontanamento del combustibile nucleare irraggiato costituisce il primo passo per avviare le attività di smantellamento degli impianti nucleari, perché la presenza del combustibile obbliga il mantenimento in perfetta efficienza di tutti i sistemi necessari a garantire la sicurezza.

Pertanto, il coinvolgimento indiretto dello Stato, tramite SOGIN, nel capitale della Avogadro trova fondamento nell'obiettivo di "internalizzare" la fase ultima del processo industriale di decommissioning, stabilizzando nel tempo lo smaltimento dei rifiuti presso il Deposito Avogadro ed evitando il rischio di scelte di destinazione della struttura diverse operate dall'attuale proprietà; ciò, secondo la ricostruzione del decreto di autorizzazione, appare coerente con il "Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi" (di cui al dPCM del 30 ottobre 2019), elaborato ai sensi del d.lgs. n. 45/2014 di recepimento della Direttiva 2011/70/EURATOM, ove il Deposito Avogadro di Saluggia è annoverato tra gli impianti presso i quali sono conservati e gestiti i rifiuti radioattivi scaturenti prevalentemente dal pregresso programma nucleare. La centralità del ruolo di tale Deposito, nell'ambito della strategia nazionale di decommissioning di cui SOGIN è responsabile, è stata peraltro riconosciuta anche dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel parere conforme del 9 maggio 2025 con il quale non sono stati ravvisati elementi ostativi all'operazione di acquisto. Detto Ministero, peraltro, ha già concesso, in data 4 dicembre 2025, alla società Deposito Avogadro S.p.A. la preventiva autorizzazione alla variazione dello stato di diritto - consistente nel trasferimento dell'intero pacchetto azionario della stessa dalla FCA Partecipazioni S.p.A. alla SOGIN - con conseguente possibilità di proseguire nell'attività di gestione del Deposito.

L'operazione fornisce una risposta all'esigenza di assicurare la disponibilità nel tempo di un asset essenziale - quale è il deposito di Avogadro di Saluggia - per il programma di decommissioning affidato a SOGIN, mettendolo al riparo da eventuali decisioni di cessione a terzi, già espresse dall'attuale proprietà nelle sedi istituzionali; ciò, nelle more della realizzazione del Deposito Nazionale (stimato per il 2042), permetterebbe, secondo la relazione informativa allegata, di evitare costi verso operatori esteri **per la gestione di tali rifiuti** (complessivamente quantificati in 460 milioni a partire dal 2032). L'acquisto societario in esame, secondo la prospettazione delle amministrazioni istanti, consentirebbe il conseguimento di due ulteriori benefici: assicurerebbe il controllo di SOGIN sulle disponibilità accantonate dalla Avogadro a fronte della quota di costi di decommissioning ricadenti nella propria responsabilità in ragione del periodo di utilizzazione diretta del sito (periodo antecedente agli anni '70 in cui sono state ivi avviate le attività di ENEL poi conferite in SOGIN); permetterebbe a SOGIN di fare sinergia con il vicino sito EUREX in corso di smantellamento, oltre a consentire la piena disponibilità del laboratorio radiochimico della società target, ampliando le potenzialità di analisi che, ad oggi, sono esternalizzate.

Al fine di dare dimostrazione della convenienza economica dell'operazione societaria, la relazione illustrativa richiamata dal DPCM all'esame fornisce un esercizio di valutazione finanziaria dell'investimento da parte di SOGIN in Avogadro S.p.A., fondato sulla stima dei relativi flussi di cassa differenziali, in entrata e in uscita, rispetto allo scenario benchmark in assenza di acquisizione (in sostanza rappresentato dalla situazione attuale). Tale esercizio si proietta su un orizzonte temporale di 17 anni (tempo medio del ciclo di vita del deposito oggetto di acquisto) e prevede:

tra i cash inflow: gli utili della Avogadro che si consolideranno nel gruppo SOGIN, gli interessi che si genereranno dalla gestione degli accantonamenti per il decommissioning valorizzati al tasso attuale ottenuto da SOGIN, **i benefici in termini di minori costi rispetto a quanto graverebbe su quest'ultima in ipotesi di mantenimento del combustibile irraggiato all'estero e per le conseguenti sanzioni da infrazione europea.**

tra i cash outflow: oltre all'investimento iniziale per l'acquisto del pacchetto azionario totalitario, vengono presi in considerazione alcuni oneri di ristrutturazione che si renderanno presumibilmente necessari per **il mantenimento in piena operatività del deposito e della relativa piscina nucleare.**

L'analisi finanziaria restituisce risultati positivi, sia in termini di pay back period dell'investimento (pari a circa cinque anni), sia in termini di valore attuale netto e tasso interno di rendimento dell'iniziativa. Al riguardo, queste Sezioni riunite ritengono necessario evidenziare come la valutazione esposta nella relazione illustrativa appare fortemente influenzata, oltre che da quanto già detto circa la quantificazione del costo finale di decommissioning del sito, dalla stima **dei risparmi potenziali degli oneri di permanenza all'estero dei rifiuti; questi ultimi, infatti, costituiscono la quota sostanziale dei flussi di cassa in entrata a partire dal 2030**, consentendo la copertura di quelli in uscita, in particolare legati alle ristrutturazione ipotizzate. Trattasi di effetti finanziari a riflesso di valutazioni

tecniche e gestionali delle quali questa Corte può solo prendere atto, limitandosi a sottolineare come, in assenza di questi risparmi, il net present value dell'investimento diverrebbe negativo.

GRUPPO SOGIN - BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2024

Pag. 115

I residui da riprocessamento rientreranno in Italia e **verranno temporaneamente ospitati presso una struttura idonea**, per poi essere conferiti all'area di stoccaggio di lungo periodo dei rifiuti ad alta attività (Complesso Stoccaggio Alta attività- CSA) del futuro Deposito Nazionale.

ISIN - INVENTARIO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI – DATI 2024

Pagg. 48 e 49

Su richiesta dell'ISPRA, la Deposito Avogadro S.p.A. ha effettuato nel 2014 una verifica straordinaria dello stato di conservazione e di sicurezza della struttura della piscina di stoccaggio del combustibile che ha fornito esiti positivi per un esercizio nel breve e medio termine. Tale verifica è stata ripetuta nel 2019 e nel 2024, e gli esiti di tali studi hanno confermato il mantenimento dello stato di conservazione e sicurezza dell'impianto.

Resta comunque ferma la necessità di procedere al programmato allontanamento del combustibile considerata la vetustà della struttura stessa.

Nel corso del 2022, a fronte di alcune criticità emerse sulle superfici interne della piscina di stoccaggio, l'ISIN ha richiesto una serie di controlli aggiuntivi sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua presente nella piscina nonché la predisposizione di un piano di intervento manutentivo dalla cui attuazione dipende una piena operabilità dell'impianto per quanto attiene alle operazioni di movimentazione del combustibile stoccato.

L'impianto ha riscontrato le richieste dell'ISIN nel 2022 ponendo in essere i controlli aggiuntivi sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua ed i controlli termografici della struttura piscina con l'attuazione del piano di manutenzione straordinaria sulle superfici interne della piscina. Con gli interventi eseguiti, è stata riportata alla configurazione ordinaria l'operabilità del deposito. Ulteriori indagini sono attualmente in corso.

Si ritiene Inconcepibile che si scelga il deposito Avogadro, che si trova poco a monte dei pozzi del più esteso acquedotto del Piemonte, per depositare le scorie ad alta radioattività che rientreranno dal riprocessamento all'estero.

La struttura è obsoleta, e non serve la piscina per custodire le scorie radioattive vetrificate (basta vedere il progetto del Complesso Stoccaggio media e alta Attività a fianco del futuribile Deposito Nazionale).

Si devono rendere pubblici i programmi per la gestione di tutti materiali radioattivi presenti attualmente nel Deposito nonché nel cosiddetto "bunker" (se di competenza) e i programmi per la disattivazione e demolizione del deposito stesso.

Seguono gli allegati 1 e 2 sopra menzionati



Avis n° CODEP-DRC-2025-069088 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 18 décembre 2025 sur la demande de conclusion d'un accord intergouvernemental entre la France et l'Italie visant à reporter les échéances fixées dans l'accord intergouvernemental signé à Lucques le 24 novembre 2006 portant sur le traitement de 235 tonnes de combustibles nucléaires usés italiens dans les installations du site de La Hague

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.542-2, L.542-2-1 et R.542-33 ;

Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE « UP 3-A » ;

Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE « UP 2-800 » ;

Vu le décret n° 2007-742 du 7 mai 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne portant sur le traitement de 235 tonnes de combustibles nucléaires usés italiens, signé à Lucques le 24 novembre 2006 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2008 portant approbation du système d'inventaire et d'expédition des déchets après traitement des combustibles usés en provenance de l'étranger dans les INB de La Hague ;

Vu la décision n° 2015-DC-0504 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 31 mars 2015 fixant à AREVA NC des prescriptions relatives au traitement, au sein des usines UP2-800 (INB n° 117) et UP3-A (INB n° 116) de l'établissement AREVA NC de La Hague, d'assemblages combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium provenant du réacteur italien TRINO (REP) ;

Vu la décision n° CODEP-CLG-2015-013003 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 31 mars 2015 autorisant le traitement, au sein des usines UP2-800 (INB n° 117) et UP3-A (INB n° 116) de l'établissement AREVA NC de La Hague, d'assemblages combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium provenant du réacteur italien TRINO (REP) ;

Vu la décision n° 2016-DC-0557 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juin 2016 fixant à AREVA NC des prescriptions relatives au traitement, au sein des usines UP2-800 (INB n° 117) et UP3 A (INB n° 116) de l'établissement AREVA NC de La Hague (département de la Manche), d'assemblages combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium provenant du réacteur italien GARIGLIANO ;

Vu la décision n° CODEP-CLG-2016-025517 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juin 2016 autorisant le traitement, au sein des usines UP2-800 (INB n° 117) et UP3 A (INB n° 116) de l'établissement AREVA NC de La Hague, d'assemblages combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium provenant du réacteur italien GARIGLIANO ;

Vu le courrier DGSNR/SD1/N°0786/2006 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 novembre 2006 à l'attention de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de Madame la Ministre de l'écologie et du développement durable concernant le combustible usé en provenance d'Italie ;

Vu la demande d'engagement en vue de la préparation d'un nouvel accord intergouvernemental concernant le transport et le traitement des combustibles irradiés dans les réacteurs italiens propriété de SOGIN déposée par Orano auprès de la direction générale de l'énergie et du climat le 23 octobre 2025 ;

Saisie de cette demande le 24 octobre 2025, par le ministre chargé de l'énergie, en application des dispositions de l'article R. 542-33 du code de l'environnement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, l'introduction de combustibles usés à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
2. Aux termes de l'article R. 542-33 du code de l'environnement, toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord intergouvernemental adresse au ministre chargé de l'énergie une demande pour que soit conclu un accord intergouvernemental permettant cette opération. Le ministre chargé de l'énergie transmet pour avis la demande à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
3. L'accord intergouvernemental du 24 novembre 2006 susvisé, sur lequel l'ASN avait émis des réserves dans le courrier du 9 novembre 2006 susvisé, porte sur le traitement d'environ 220 tonnes de métal lourd de combustibles usés italiens à base d'oxyde d'uranium (UOX) et environ 15 tonnes de métal lourd provenant de combustibles usés à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium (MOX), soit au total environ 235 tonnes de métal lourd. Il prévoit notamment que les livraisons de combustibles usés se feront à partir du 1^{er} janvier 2007 et avant le 31 décembre 2015, que le traitement des combustibles usés est prévu dans une période de six ans suivant chaque livraison de combustibles usés à l'usine de La Hague et que le renvoi des déchets radioactifs issus du traitement vers l'Italie doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2025.
4. À ce jour, environ 222 tonnes de métal lourd ont été reçues en France dont environ 196 tonnes ont été traitées, ce qui correspond à la production d'environ 220 colis standard de déchets compactés et 70 colis standard de déchets vitrifiés. Environ 26 tonnes de métal lourd de combustibles usés sont entreposées en piscine à La Hague dans l'attente de traitement.
5. Malgré un engagement pris dans le cadre de la signature de l'accord intergouvernemental du 24 novembre 2006 susvisé de disposer des capacités nécessaires afin de réceptionner les déchets radioactifs issus du traitement avant le 31 décembre 2025, l'Italie ne dispose pas à ce jour de capacités d'entreposage ni de stockage des déchets radioactifs issus du traitement. Aucun déchet radioactif issu du traitement n'a donc été retourné en Italie.
6. La demande d'Orano du 23 octobre 2025 susvisée porte sur la conclusion d'un nouvel accord intergouvernemental entre la France et l'Italie visant à reporter les échéances fixées dans l'accord intergouvernemental du 24 novembre 2006 et ainsi encadrer la réalisation, au-delà de la date limite initialement fixée par l'accord de 2006, des opérations prévues et non achevées. Plus précisément, le retour en Italie des déchets radioactifs issus de ce traitement serait reporté au plus tard en 2040. La livraison des combustibles usés restants, correspondant à environ 15 tonnes de métal lourd, serait

assujettie au retour vers l'Italie des déchets issus des combustibles italiens déjà traités. Le traitement des combustibles restant à livrer, ainsi que celui des combustibles toujours entreposés en France, serait prévu à l'horizon 2055. Les déchets radioactifs produits du traitement des combustibles italiens restants seront expédiés à l'Italie avant le 31 décembre 2056.

7. Le report à fin 2040 de l'échéance de retour des déchets vers l'Italie est proposé par Orano au regard du calendrier envisagé par l'Italie visant à la mise en service sur son sol d'une capacité d'entreposage de déchets radioactifs issus du traitement en 2039. Toutefois, l'ASNR considère que, vu l'état d'avancement du projet italien, et notamment la nécessité de sélectionner un site, et compte tenu du retour d'expérience français sur les délais nécessaires à la construction de nouveaux sites d'entreposage de déchets radioactifs à vie longue, le calendrier de mise en service indiqué apparaît irréaliste.
8. L'horizon de traitement des 39 tonnes restantes, prévu en 2055 en lien, d'après le dossier de demande fourni par Orano, avec la fin d'exploitation des usines actuelles du site de La Hague, censées être remplacées à cet horizon par de nouvelles usines objet du programme « Aval du Futur », apparaît particulièrement incertain compte tenu, d'une part, de l'ampleur des projets à réaliser qui conditionnent cet horizon calendaire, et, d'autre part, de l'incertitude sur la capacité opérationnelle des usines actuelles, à une échéance aussi lointaine, de réaliser des opérations de retraitement de combustibles ayant des caractéristiques sensiblement différentes de ceux couramment retraités aujourd'hui. De surcroît, le traitement des combustibles usés entreposés à la Hague et sur le sol italien, est dépendant de leur bon vieillissement, c'est-à-dire de leur capacité à présenter les caractéristiques permettant d'assurer leur traitement à la date projetée par Orano ; cela justifie la mise en œuvre par Orano d'une surveillance appropriée du vieillissement des combustibles usés entreposés.
9. Le traitement des combustibles MOX italiens nécessitant des adaptations matérielles et opérationnelles du procédé, la production des déchets issus du traitement présente également des spécificités soumises à des prescriptions techniques, définies par les décisions de l'ASN susvisées. De plus, les spécifications des colis de type CSD-C issus du traitement des combustibles MOX italiens ont conduit Orano à annoncer son intention d'expédier à SOGIN les CSD-C issus du traitement des combustibles mixtes italiens et non un équivalent issu du système autorisé par l'arrêté du 2 octobre 2008 susvisé.
10. À ce jour, environ 190 tonnes d'uranium issu du traitement des combustibles italiens sont propriété de SOGIN et sont entreposées sur le site du Tricastin. Le plutonium issu du traitement des combustibles italiens présents en France est devenu propriété d'Orano.
11. Le devenir de l'uranium de retraitement n'est toujours pas clairement défini et reste assujéti à des discussions contractuelles entre Orano et SOGIN, portant notamment, soit sur un allongement de la durée d'entreposage sur le sol français de l'uranium issu du retraitement, soit sur un retour vers l'Italie.
12. Le devenir du plutonium issu du traitement des combustibles restant à réceptionner n'est pas non plus clairement défini.
13. Les échéances de l'accord intergouvernemental du 24 novembre 2006 n'ont été que partiellement tenues, notamment pour ce qui concerne le retour sur le sol italien des déchets issus du traitement. Pour autant, la nouvelle demande ne présente pas de garanties supplémentaires du respect des nouvelles échéances annoncées, aussi bien pour ce qui concerne le retour des déchets que celui, éventuel, de l'uranium issu du retraitement.

Souligne l'importance que tout accord intergouvernemental prévoie, pour le retour des déchets radioactifs vitrifiés et compactés issus du traitement de combustibles usés, des échéances réalistes, crédibles et fondées sur les capacités de l'état tiers à disposer d'installations d'entreposage ou de stockage de ces déchets ;

Observe que les conditions envisagées pour la prolongation de l'accord prévoient une incitation forte pour le retour en Italie des déchets radioactifs déjà produits, ce retour conditionnant la réception et le retraitement du reliquat de combustibles usés prévus par l'accord initial. Cette disposition incitative, qui constitue le cœur de l'accord de prolongation envisagé, est jugée opportune ;

N'identifie pas d'obstacle rédhibitoire à l'établissement d'un accord intergouvernemental entre la France et l'Italie visant à reporter les échéances fixées dans l'accord intergouvernemental signé à Lucques le 24 novembre 2006 portant sur le traitement dans les installations du site de La Hague de 235 tonnes de combustibles nucléaires usés italiens, sous réserve de la prise en compte des recommandations suivantes :

- D'une part, mettre en œuvre des dispositifs de suivi du vieillissement des assemblages de combustibles usés présents en piscine à La Hague et prévoir les dispositions particulières nécessaires en cas de risque de perte d'étanchéité ; d'autre part, assujettir l'envoi des derniers assemblages combustibles à des investigations permettant de garantir le caractère étanche et traitable des combustibles dans leur état actuel de vieillissement ;
- Prévoir des clauses contraignantes, par exemple assorties de pénalités financières dissuasives, en cas de non-respect des échéances prévues quant au retour de déchets radioactifs vers l'Italie ;
- Définir clairement le devenir de l'uranium de retraitement et du plutonium dans ce nouvel accord ;
- Prendre en compte, dans les projections de besoins en entreposage de CSD-C et CSD-V, un scénario où les CSD-C et CSD-V issus du traitement des combustibles italiens sont entreposés au-delà de 2040 ;

Rappelle l'engagement pris par Orano dans le cadre de l'instruction de ses demandes d'autorisation de traitement des combustibles MOX SOGIN, délivrées par les décisions de l'ASN du 31 mars 2015 et 21 juin 2016 susvisées, de retourner à SOGIN, parmi les CSD-C à restituer au titre du système approuvé par l'arrêté du 2 octobre 2008 susvisé, les CSD-C issus du traitement des combustibles MOX italiens.

Fait à Montrouge, le 18 décembre 2025

Le président de l'ASNR,

Signé

Pierre-Marie ABADIE



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Mauro Orefice, Giuseppa Maneggio, Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba,
Marcovalerio Pozzato, Maria Teresa Polverino, Cristiana Rondoni;

Consiglieri:

Paola Cosa, Elena Tomassini, Carlo Picuno, Giancarlo Astegiano, Giuseppe Maria
Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Valeria Franchi, Maria Rita Micci, Angelo Maria
Quaglini, Giovanni Guida;

Primi Referendari:

Giuseppe Lucarini, Patrizia Esposito.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato
dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, e, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4;

VISTA la nota del 19 gennaio 2026 (prot. 1463), con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha trasmesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2025, concernente l'autorizzazione alla SO.G.IN. S.p.A. all'acquisizione della partecipazione totalitaria della società Deposito Avogadro S.p.A.;

VISTA la nota del 13 febbraio 2026 (prot. 471) con la quale la SO.G.IN. S.p.A. ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni e approfondimenti istruttori;

VISTA la comunicazione del 16 febbraio 2026, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 18 febbraio 2026;

UDITO, nell'adunanza del 18 febbraio 2026, il relatore, Consigliere Angelo Maria Quaglini.

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota n. 1463 del 19 gennaio 2026, il Segretariato generale - Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2025, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'esercizio del controllo previsto dall'art. 5 d.l.gs. 175 del 2016 (di seguito TUSP).

Con l'atto in discorso la SO.G.IN. S.p.A. - società interamente partecipata del Ministero dell'economia e delle finanze - viene autorizzata ad acquisire la partecipazione totalitaria della società Deposito Avogadro S.p.A., per un importo pari a 5,95 milioni (oltre imposte di legge), mediante l'utilizzo di risorse finanziarie nella disponibilità della stessa SO.G.IN.

2. La società SO.G.IN. S.p.A. (di seguito anche SOGIN) è stata costituita nel 1999 da ENEL S.p.A. - in attuazione dell'art. 13, comma 2, lett. e), del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - con contestuale trasferimento delle partecipazioni societarie al Ministero dell'economia e delle finanze.

SOGIN si occupa, in particolare, delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare; è inoltre il soggetto responsabile della gestione in sicurezza degli impianti a fine vita, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico, operando nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

3. L'operazione societaria all'esame si colloca, infatti, nell'ambito del processo di *decommissioning* del nucleare nazionale, avviato a seguito del referendum abrogativo del 1987, e delle connesse esigenze di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi è disciplinata, in particolare, dalla Direttiva 2011/70/Euratom, recepita con il d.lgs. n. 45 del 2014, ed è attuata sulla base del Programma nazionale, approvato da ultimo con dPCM 30 ottobre 2019. Tale dPCM ha individuato il Deposito nazionale e il Parco Tecnologico come sito unico per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi presenti in Italia e ha segnalato che parte di tali rifiuti è attualmente allocata nel Deposito Avogadro di Saluggia (Vercelli), gestito da Deposito Avogadro S.p.A.

4. In tale contesto, si inserisce quindi la società Deposito Avogadro S.p.A., appartenente al gruppo automotive Stellantis (in particolare, alla società FCA Partecipazioni S.p.A.) e titolare della licenza di esercizio - ai sensi del d.m. 25 novembre 2011 - dell'unica piscina nucleare non in *decommissioning* presente in Italia, sita all'interno del comprensorio nucleare di Saluggia, utilizzata da SOGIN quale deposito temporaneo per lo stoccaggio di parte del combustibile nucleare irraggiato proveniente dalle centrali nucleari italiane, destinato al successivo ritrasferimento per il riprocessamento presso impianti situati all'estero.

L'utilizzo di tale infrastruttura da parte di SOGIN avviene attualmente sulla base di un contratto di affitto di durata quinquennale, con scadenza nel 2028, che prevede

un corrispettivo di circa 14,9 milioni, corrispondente ad un onere annuo di oltre 2,9 milioni.

5. In tale cornice programmatica e operativa, a partire dal mese di ottobre 2023 sono state avviate interlocuzioni tra i vertici di SOGIN e del gruppo Stellantis, finalizzate all'acquisizione della partecipazione totalitaria nella società Deposito Avogadro S.p.A., quale strumento volto a "internalizzare" la fase finale del processo industriale di gestione del combustibile irraggiato.

Sull'operazione in discorso, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota del 9 maggio 2025, si è espresso in senso favorevole, non ravvisando elementi ostativi; acquisite altresì le valutazioni tecniche del Dipartimento dell'economia, il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'autorizzazione all'operazione.

6. La Presidenza del Consiglio ha approvato l'acquisizione con il decreto in esame del 22 dicembre 2025, trasmesso a queste Sezioni Riunite, unitamente ad una relazione informativa recante l'illustrazione delle attività svolte dalla Deposito Avogadro S.p.A., del rapporto contrattuale intercorrente tra le società, nonché delle valutazioni relative ai rischi e alle opportunità connessi al deposito, al progetto di acquisizione e ai profili economico-finanziari prospettici dell'operazione. Alla relazione sono stati altresì allegati ulteriori documenti, tra cui la perizia di stima del valore economico di Deposito Avogadro, una *due diligence* delle poste contabili di quest'ultima e l'accordo preliminare per l'acquisto della partecipazione societaria stipulato tra FCA Partecipazioni S.p.A. e SOGIN.

7. A seguito di richiesta istruttoria, la SOGIN, in data 13 febbraio 2026, ha trasmesso alcune integrazioni informative (nota prot. n. 471), fornendo chiarimenti in merito alla situazione patrimoniale ed economica preconsuntiva per il 2025 della società Deposito Avogadro S.p.A., alla stima del costo finale di *decommissioning* del Deposito e alla quantificazione della relativa ripartizione tra SOGIN/ENEL e la Deposito Avogadro, alla copertura dei costi di acquisto della partecipazione da parte di

SOGIN, nonché alla compatibilità dell'operazione con la materia degli aiuti di Stato alle imprese.

8. Con comunicazione del 16 febbraio 2026 sono state convocate queste Sezioni riunite ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, del sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2025, che autorizza SO.G.IN S.p.A. (di seguito SOGIN) all'acquisizione della partecipazione totalitaria della società Deposito Avogadro S.p.A. (di seguito Avogadro), per l'importo di 5,95 milioni (oltre imposte di legge), mediante risorse finanziarie nella disponibilità della prima.

2. In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la

funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere autonomamente.

5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv)* compatibilità con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

A completamento del quadro normativo di riferimento in merito al controllo in materia, va richiamato che l'art. 5, c. 4, TUSP definisce i criteri di ripartizione della competenza a conoscere degli atti societari in discorso tra plessi della Corte dei conti. In maggior dettaglio, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del

controllo sugli enti medesimi. Detto criterio di riparto, come evidente dal dato letterale della norma, si fonda sulla categoria dell'amministrazione chiamata ad autorizzare (e quindi motivare) l'operazione societaria, piuttosto che su quella del soggetto pubblico che la deve effettivamente attuare, attraverso l'acquisto delle partecipazioni o la costituzione societaria. Nel caso di specie, l'operazione sottoposta a controllo si configura come acquisto del pacchetto azionario in Avogadro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), in via indiretta per il tramite di SOGIN, della quale il primo è socio totalitario. Coerentemente, l'atto autorizzatorio ha assunto le forme del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in quanto provvedimento di un'amministrazione statale, ricade nella competenza di queste Sezioni riunite ai sensi del richiamato comma 4, dell'art. 5 TUSP; ciò anche se l'operazione verrà eseguita in via diretta da SOGIN, società assoggettata a controllo della Sezione di controllo sugli Enti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 (si veda da ultimo la determinazione del 18 dicembre 2025, n. 171, relativa all'esercizio 2023). Va, peraltro, evidenziato come il criterio di ripartizione di competenze interne alla Corte dei conti sia coerente con l'impostazione stessa dell'art. 5 TUSP, le cui disposizioni in tema di onere di motivazione analitica degli atti societari e di procedura di controllo si rivolgono alle amministrazioni pubbliche - definite come le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni, gli enti pubblici economici e le autorità del sistema portuale - chiamate ad autorizzare l'operazione di costituzione o acquisto di partecipazioni, sia che la stessa assuma le forme di intervento diretto, sia nelle ipotesi di acquisizioni indirette per il tramite di una società già controllata.

5.1 Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie in realtà già esistenti l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo, oltre ai profili del relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione totalitaria in Avogadro, in via indiretta da

parte del MEF, risulta autorizzato da uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (decreto del 22 dicembre 2025), in linea con quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, il quale, in caso di partecipazioni statali, richiede un *“decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia”* (nel caso di specie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), *“previa deliberazione del Consiglio dei ministri”* (quest'ultima adottata nella riunione del 22 dicembre 2025).

5.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e governance societaria

La Avogadro riveste la forma di società per azioni; pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Attualmente, la società presenta un capitale sociale di 5,1 milioni, interamente versato, con azioni detenute da un unico socio (FCA Partecipazioni S.p.A.). Lo statuto prevede un modello di amministrazione tradizionale, costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri e dal collegio sindacale, anch'esso con 3 membri. Ai sensi dell'art. 2409bis cod. civ., il controllo contabile è affidato ad una società di revisione legale. Va sul punto considerato che, in esito al perfezionamento dell'operazione, la società Avogadro verrà a trovarsi in una situazione di controllo indiretto da parte del MEF, da considerarsi di diritto ai sensi del combinato degli articoli 2, c. 1, lettere b e m), TUSP e 2359, cc. 1 e 3, cod. civ.; ciò in quanto l'intero capitale sociale sarà costituito da azioni possedute da SOGIN, a sua volta controllata dal MEF. Tale assetto comporterà l'applicazione dello statuto specifico previsto dal TUSP per le società a controllo pubblico, consistente in sostanza: nel divieto di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale (art. 3, c. 2 TUSP); nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, c. 2 TUSP); nella valutazione dell'opportunità di adottare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, gli strumenti

di governo societario contemplati di cui all'art. 3, c. 3 TUSP; nella predisposizione della relazione sul governo societario (art. 3, c. 4 TUSP); nell'applicazione delle regole previste per gli organi di amministrazione e di controllo dall'art. 11 TUSP (tra le quali il regime ordinario dell'amministratore unico, salvo deroga con delibera assembleare motivata); nelle deroghe sul controllo giudiziario sull'amministrazione (art. 13 TUSP); nelle disposizioni in tema di gestione del personale (art. 19 TUSP). La SOGIN dovrà pertanto monitorare che siano effettuati da parte della Avogadro gli adeguamenti, statutari o organizzativi, necessari ad assicurare la *compliance* con il richiamato quadro normativo.

5.3 Considerazioni in merito ai vincoli finalistici (art. 4 TUSP)

Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Con particolare riferimento alla fattispecie in discorso, tuttavia, le disposizioni del richiamato articolo 4 non trovano applicazione, per effetto di quanto espressamente disposto dall'art. 26, c. 2 TUSP; tale ultima norma, infatti, esclude dalle regole concernenti le finalità perseguibili mediante l'acquisto e la gestione di partecipazioni pubbliche, le società elencate nell'Allegato A al TUSP, tra le quali è ricompreso il Gruppo SOGIN.

Cionondimeno, l'atto deliberativo all'esame, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa a corredo, fornisce un'esaustiva ricostruzione delle ragioni e delle finalità pubblicistiche che sostengono l'operazione di acquisto societario. Più in dettaglio, l'acquisizione della Avogadro si inserisce nel contesto più ampio della gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari e, in particolare, del combustibile nucleare irraggiato, nell'ambito del quale SOGIN svolge la propria missione istituzionale; come noto quest'ultima è stata costituita in attuazione dell'art. 13, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 79/1999, ed ha per oggetto l'esercizio delle attività relative allo

smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare, nonché delle attività relative alla chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti. In tale quadro, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7.3.2003, alla luce della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003, ha nominato il Presidente di SOGIN come Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, c. 1, d.lgs. n. 31/2010, recante *“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”*, la SOGIN è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita e del loro mantenimento in sicurezza, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico.

Dall'altro lato, la società *target* dell'operazione (Deposito Avogadro S.p.A.), attualmente appartenente al gruppo Stellantis, è titolare della licenza di esercizio ai sensi del d.m. 25 novembre 2011 dell'unica piscina nucleare non in *decommissioning*, presente in Italia, in grado di conservare in sicurezza il combustibile nucleare irraggiato di SOGIN, proveniente dalle ex centrali nucleari di ENEL di Trino Vercellese (VC) e del Garigliano di Sessa Aurunca (CE), oggetto di successivo ritrasferimento per il riprocessamento presso altri impianti all'estero (in particolare in Francia, ai sensi dell'Accordo Intergovernativo di Lucca del 2006).

Trattasi quindi di una struttura funzionale alla gestione di un asset strategico nazionale, il combustibile, affidato alla cura di SOGIN, tra l'altro, dall'art. 1 della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003. La possibilità di utilizzo della piscina nucleare in discorso è stata finora assicurata a SOGIN da un contratto di servizi di immagazzinamento di combustibile nucleare irraggiato e relativa gestione, intercorrente con la società Avogadro con una durata quinquennale e scadenza al 2028. Secondo quanto rappresentato nella documentazione allegata al decreto, l'unicità della piscina di Deposito Avogadro è dovuta alla dismissione di quelle delle centrali (Trino e Garigliano) di provenienza

del combustibile ivi allocato, dismissione necessaria all'avanzamento delle attività di smantellamento delle ex centrali; di fatto l'allontanamento del combustibile nucleare irraggiato costituisce il primo passo per avviare le attività di smantellamento degli impianti nucleari, perché la presenza del combustibile obbliga il mantenimento in perfetta efficienza di tutti i sistemi necessari a garantire la sicurezza.

Pertanto, il coinvolgimento indiretto dello Stato, tramite SOGIN, nel capitale della Avogadro trova fondamento nell'obiettivo di "internalizzare" la fase ultima del processo industriale di *decommissioning*, stabilizzando nel tempo lo smaltimento dei rifiuti presso il Deposito Avogadro ed evitando il rischio di scelte di destinazione della struttura diverse operate dall'attuale proprietà; ciò, secondo la ricostruzione del decreto di autorizzazione, appare coerente con il "Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi" (di cui al dPCM del 30 ottobre 2019), elaborato ai sensi del d.lgs. n. 45/2014 di recepimento della Direttiva 2011/70/EURATOM, ove il Deposito Avogadro di Saluggia è annoverato tra gli impianti presso i quali sono conservati e gestiti i rifiuti radioattivi scaturenti prevalentemente dal pregresso programma nucleare. La centralità del ruolo di tale Deposito, nell'ambito della strategia nazionale di *decommissioning* di cui SOGIN è responsabile, è stata peraltro riconosciuta anche dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel parere conforme del 9 maggio 2025 con il quale non sono stati ravvisati elementi ostativi all'operazione di acquisto. Detto Ministero, peraltro, ha già concesso, in data 4 dicembre 2025, alla società Deposito Avogadro S.p.A. la preventiva autorizzazione alla variazione dello stato di diritto - consistente nel trasferimento dell'intero pacchetto azionario della stessa dalla FCA Partecipazioni S.p.A. alla SOGIN - con conseguente possibilità di proseguire nell'attività di gestione del Deposito.

5.4 Il parametro della sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale

concetto “assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa in cui si intende investire. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, la sostenibilità finanziaria, secondo il profilo oggettivo, deve in primo luogo trovare fondamento nella disamina del trend storico dei dati di bilancio della società da acquistare. L’esame di questi ultimi, desumibili dalla relazione di stima indipendente della Avogadro richiamata dal decreto e dai bilanci societari depositati ufficialmente, restituisce un quadro sostanzialmente positivo, caratterizzato dalla rilevazione di utili di esercizio in tutto il periodo 2021-2024. In maggior dettaglio, la situazione economica appare stabile, in quanto il valore della produzione è essenzialmente legato ai ricavi fissi scaturenti dal contratto con SOGIN per l’uso del deposito, mentre i costi sono per lo più legati agli oneri per servizi e per il personale (18 unità). Ne consegue un risultato operativo strutturalmente solido, la cui fluttuazione nei vari esercizi – in particolare nel 2023 e 2024 – risente delle scelte di accantonamento al fondo rischi oneri futuri e a quello per rischi ecologici, destinato ad integrare la copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla l. n. 1860/1962, relativa alla responsabilità civile per gli esercenti impianti nucleari. Il progressivo accumulo di utili d’esercizio si è riflesso nel costante miglioramento del patrimonio netto nel quadriennio in esame (raggiungendo il valore di 6,8 milioni a fine 2024). Le politiche di accantonamento hanno, poi, consentito la costituzione di cospicui fondi per rischi (oltre 11,8 milioni alla stessa data), destinati a dare

copertura agli oneri futuri di dismissione e ripristino del sito del deposito, cui si contrappongono, nell'attivo patrimoniale, consistenti giacenze liquide, detenute presso il conto corrente della società di tesoreria del gruppo (circa 18,6 milioni a fine 2024).

Va peraltro osservato che l'attendibilità dei dati di bilancio al 2024 della società Avogadro è attestata nella *due diligence* affidata ad un revisore esterno, che ha espletato procedure di verifica sui principali saldi patrimoniali ed altre informazioni finanziarie della Avogadro senza evidenziare criticità.

Inoltre, l'andamento gestionale positivo, la situazione patrimoniale solida e il consolidamento delle somme accantonate ai fondi rischi sono elementi che trovano ulteriore conferma nei prospetti di preconsuntivo di stato patrimoniale e conto economico della Avogadro a fine 2025, forniti da SOGIN a fronte di specifica richiesta istruttoria nell'ambito del controllo dell'operazione di acquisizione societaria in discorso.

Il quadro finanziario sopra delineato appare trovare conferma anche in chiave prospettica. Al riguardo, la relazione di stima indipendente del valore economico della società Avogadro, richiamata dal dPCM all'esame, fornisce un'esposizione dei flussi di cassa prospettici decennali, in termini di risultati "normalizzati", stimati sulla base delle dinamiche di bilancio al 2024 e ripartiti nelle due *business unit* della società (Deposito e Radioprotezione). La stima esplicita le assunzioni di fondo alla base della proiezione finanziaria, in particolar modo con riguardo alle *policy* di accantonamento alle passività potenziali per "rischi ecologici", al livello di investimenti da effettuare e al capitale circolante, al tasso di attualizzazione dei *cash flow* (costo medio ponderato stimato con il modello *capital asset pricing model*), nonché alla stima dell'onere futuro di ripristino ambientale. L'esito di tale valutazione produce una stima positiva del valore economico *stand alone* della società *target*, collocato nel *range* 5,9-6,0 miliardi, inclusivo delle giacenze liquide disponibili. Trattasi di un risultato che corrobora il valore di acquisto del pacchetto azionario totalitario della Avogadro concordato con l'attuale proprietà e autorizzato dal dPCM in discorso.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, la copertura degli oneri scaturenti dall'operazione societaria, per un importo pari a 5,95 milioni (oltre imposte di legge), avverrà mediante l'utilizzo di risorse finanziarie nella disponibilità della stessa SOGIN. In sede di integrazione istruttoria, la SOGIN ha, infatti, specificato come tali risorse siano state *“già previste nella pianificazione dei flussi finanziari dell'anno 2026, di recente approvata nel corso del Cda del 30 gennaio 2026 unitamente al Budget economico 2026”*. In maggior dettaglio, la società ha dichiarato che il piano finanziario è aggiornato con cadenza trimestrale e trasmesso all'ARERA per le determinazioni di competenza in ordine all'approvazione delle somme richieste. Ha, altresì, rappresentato che le risorse destinate all'operazione rientrano negli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio e che i meccanismi di riconoscimento delle risorse non hanno subito modifiche sostanziali, pur essendo SOGIN, dal 2020, finanziata a carico della fiscalità generale, in luogo della precedente componente tariffaria.

Alla luce di tali elementi, come riferiti dalla società, l'acquisizione della Avogadro si collocherebbe nell'ambito del perimetro di intervento pubblico già delineato e, secondo quanto prospettato, potrebbe determinare economie nel breve periodo.

Dal quadro informativo desumibile dalla disamina congiunta del decreto e dalla documentazione in esso richiamata, nonché dalle informazioni fornite in sede istruttoria, l'onere motivazionale in punto di sostenibilità finanziaria dell'operazione prospettata appare adeguatamente assolto, con approfondimenti che si mostrano completi e proporzionati rispetto alla complessità dell'operazione, basati su stime la cui attendibilità trova attestazione nelle valutazioni indipendenti e *due diligence* prodotte. Sul punto, queste Sezioni riunite ritengono opportuno sottolineare come gli esiti delle suddette valutazioni risentano, in misura consistente, della quantificazione del costo futuro di ripristino ambientale da sostenere al termine del periodo di vita utile del deposito. La fisiologica aleatorietà di tale stima richiederà, pertanto, che gli organi di amministrazione della società Avogadro e della controllante SOGIN assicurino un costante monitoraggio dell'attendibilità di tale valore, adeguando di anno in anno le quote di

accantonamento alla progressiva approssimazione del costo finale di *decommissioning*.

5.5 Il parametro della convenienza economica e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

In merito ai profili valutativi di convenienza economica, il corredo motivazionale del dPCM in esame – anche *per relationem* rispetto alla documentazione allegata – individua chiaramente gli obiettivi strategici cui l’acquisto societario è finalizzato. Come già richiamato, sotto il profilo dell’efficacia, l’operazione fornisce una risposta all’esigenza di assicurare la disponibilità nel tempo di un asset essenziale – quale è il deposito di Avogadro di Saluggia – per il programma di *decommissioning* affidato a SOGIN, mettendolo al riparo da eventuali decisioni di cessione a terzi, già espresse dall’attuale proprietà nelle sedi istituzionali; ciò, nelle more della realizzazione del Deposito Nazionale (stimato per il 2042), permetterebbe, secondo la relazione informativa allegata, di evitare costi verso operatori esteri per la gestione di tali rifiuti (complessivamente quantificati in 460 milioni a partire dal 2032). L’acquisto societario in esame, secondo la prospettazione delle amministrazioni istanti, consentirebbe il conseguimento di due ulteriori benefici: assicurerebbe il controllo di SOGIN sulle disponibilità accantonate dalla Avogadro a fronte della quota di costi di *decommissioning* ricadenti nella propria responsabilità in ragione del periodo di utilizzazione diretta del sito (periodo antecedente agli anni '70 in cui sono state ivi avviate le attività di ENEL poi conferite in SOGIN); permetterebbe a SOGIN di fare sinergia con il vicino sito EUREX in corso di smantellamento, oltre a consentire la piena disponibilità del laboratorio radiochimico della società *target*, ampliando le potenzialità di analisi che, ad oggi, sono esternalizzate.

Al fine di suffragare la convenienza dell’operazione di acquisto, nella relazione informativa allegata al dPCM all’esame viene messa chiaramente in evidenza la difficoltà di individuare soluzioni alternative a quella prospettata. Si precisa al riguardo che, in assenza della piscina del Deposito Avogadro, non sarebbe attualmente possibile allontanare il combustibile irraggiato ivi presente verso un altro sito italiano; ciò in quanto non esiste altro luogo dotato di strutture idonee che

non siano in *decommissioning*. Gli unici due impianti aventi una piscina nucleare tecnicamente idonea allo scopo sarebbero la ex centrale nucleare di Trino, in provincia di Vercelli, e la ex centrale nucleare di Caorso, in provincia di Piacenza; tuttavia, entrambe le strutture hanno già ottenuto le autorizzazioni alla disattivazione a fine 2008 e sono in fase avanzata di smantellamento. Lo spostamento nel materiale presso queste centrali impedirebbe la chiusura del relativo percorso di *decommissioning*, oltre ad implicare elevati costi di trasferimento del materiale stesso (stimati in circa 6 milioni per l'approvvigionamento di *cask* di trasporto, in circa 70 milioni per il mantenimento in sicurezza e in circa 85 milioni per i ritardi di smantellamento dell'eventuale ex centrale destinataria).

Al fine di dare dimostrazione della convenienza economica dell'operazione societaria, la relazione illustrativa richiamata dal dPCM all'esame fornisce un esercizio di valutazione finanziaria dell'investimento da parte di SOGIN in Avogadro S.p.A., fondato sulla stima dei relativi flussi di cassa differenziali, in entrata e in uscita, rispetto allo scenario *benchmark* in assenza di acquisizione (in sostanza rappresentato dalla situazione attuale). Tale esercizio si proietta su un orizzonte temporale di 17 anni (tempo medio del ciclo di vita del deposito oggetto di acquisto) e prevede:

- tra i *cash inflow*: gli utili della Avogadro che si consolideranno nel gruppo SOGIN, gli interessi che si genereranno dalla gestione degli accantonamenti per il *decommissioning* valorizzati al tasso attuale ottenuto da SOGIN, i benefici in termini di minori costi rispetto a quanto graverebbe su quest'ultima in ipotesi di mantenimento del combustibile irraggiato all'estero e per le conseguenti sanzioni da infrazione europea.
- tra i *cash outflow*: oltre all'investimento iniziale per l'acquisto del pacchetto azionario totalitario, vengono presi in considerazione alcuni oneri di ristrutturazione che si renderanno presumibilmente necessari per il mantenimento in piena operatività del deposito e della relativa piscina nucleare.

L'analisi finanziaria restituisce risultati positivi, sia in termini di *pay back period* dell'investimento (pari a circa cinque anni), sia in termini di valore attuale netto e tasso interno di rendimento dell'iniziativa. Al riguardo, queste Sezioni riunite ritengono necessario evidenziare come la valutazione esposta nella relazione illustrativa appare fortemente influenzata, oltre che da quanto già detto circa la quantificazione del costo finale di *decommissioning* del sito, dalla stima dei risparmi potenziali degli oneri di permanenza all'estero dei rifiuti; questi ultimi, infatti, costituiscono la quota sostanziale dei flussi di cassa in entrata a partire dal 2030, consentendo la copertura di quelli in uscita, in particolare legati alle ristrutturazioni ipotizzate. Trattasi di effetti finanziari a riflesso di valutazioni tecniche e gestionali delle quali questa Corte può solo prendere atto, limitandosi a sottolineare come, in assenza di questi risparmi, il *net present value* dell'investimento diverrebbe negativo.

5.6 La compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Il dPCM in esame esclude che l'acquisto del pacchetto azionario della società Avogadro da parte di SOGIN configuri con il quadro normativo in tema di aiuti di Stato, in quanto effettuato nel rispetto dei criteri di economia di mercato e non comporta vantaggi selettivi tali da configurare un'ipotesi di aiuto ai sensi delle disposizioni europee.

Sul punto, appare necessario richiamare la "*Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)*" la quale specifica che le operazioni economiche effettuate da enti pubblici non conferiscono un vantaggio alle controparti e, pertanto, non costituiscono aiuto di Stato, se sono svolte alle normali condizioni di mercato (CGUE, 11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94). Nel caso di investimenti pubblici, in particolare nelle forme del conferimento di capitale, la giurisprudenza europea ha elaborato il criterio dell'investitore in un'economia di mercato, alla stregua del quale, al fine di stabilire se l'investimento di un ente pubblico costituisca un aiuto di Stato, è necessario valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili, che opera in normali condizioni di economia di mercato,

avrebbe realizzato l'investimento in questione (cfr. CGUE 21 marzo 1990, Belgio c. Commissione, C.142/87). In applicazione di tale criterio è stato, inoltre, specificato che quando un'operazione è effettuata secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori privati che si trovano in una situazione analoga (operazione a condizioni di parità o *pari passu*), come può avvenire in caso di consorzi pubblico-privati, si può, di norma, dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di mercato (cfr. decisione 2008/729/CE della Commissione dell'11 dicembre 2007).

Nella fattispecie all'esame, la sussistenza del requisito delle normali condizioni di mercato trova riscontro, all'interno della documentazione trasmessa a corredo del decreto, nelle attestazioni di stima indipendente del valore economico della società *target*, cui è ancorato il prezzo di acquisto stabilito, peraltro di importo inferiore al valore dell'attivo patrimoniale esposto nei bilanci della società *target*; trattasi di elementi valutativi che tendono ad escludere la ricorrenza di trasferimenti patrimoniali ingiustificati, attraverso la definizione di un valore di cessione che non sembra comportare vantaggi selettivi per il venditore.

Nella specifica integrazione istruttoria (cfr. nota 471 del 13 febbraio 2026), l'Amministrazione ha altresì specificato che l'operazione societaria prospettata si pone del rispetto della direttiva Euratom n. 2011/70; ciò in quanto il nuovo assetto societario, attraverso l'ingresso dell'operatore pubblico, sarebbe in grado di assicurare: (i) continuità gestionale; (ii) responsabilità primaria dell'operatore; (iii) piena adeguatezza delle risorse finanziarie.

Va da ultimo osservato, in linea con la giurisprudenza della Corte dei conti (*ex multis*, Sez. reg. contr. Toscana n. 154/2025), che, atteso il riparto di competenze e il perimetro del sindacato tra le differenti Istituzioni e plessi magistratuali, anche sovranazionali, lo scrutinio *funditus* dei predetti profili fuoriesce dalla cognizione di questa magistratura, dovendosi in questa sede ritenere la valutazione limitata a riscontrare l'adempimento, in termini effettivi, dell'onere di motivazione circa la compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

8. Fermo quanto esposto nei precedenti paragrafi del presente parere, come evidenziato nelle deliberazioni n. 16/2022/QMIG, n. 19/2022/QMIG e n. 19/2023/QMIG, ulteriori eventuali valutazioni potranno essere effettuate, da queste Sezioni riunite, una volta completata l'operazione di acquisizione della partecipazione in Deposito Avogadro S.p.A., in sede di esame dell'annuale piano di revisione delle società detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, da redigere ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 e da inviare successivamente alla Corte dei conti.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 e ferme restando le osservazioni evidenziate in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto, da parte di SO.G.IN. S.p.A., della partecipazione totalitaria della società Deposito Avogadro S.p.A.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

IL RELATORE
Angelo Maria Quaglini
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 23 febbraio 2026.

IL DIRIGENTE
Antonio Franco
F.to digitalmente